



CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Catanzaro

01/01/2012 - 31/12/2015

Accordo

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

PROVINCIALE DI LAVORO

PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Scaduto il 31/12/2011

TB

AL

Giulio Luzzi

GLS

AL

AL

PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1 Oggetto del contratto.

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro , regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme indicate nel CCNL del 01/01/2010 e del CPL del 01/01/2008. Il Contratto Provinciale, così come previsto dal CCNL, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti, ma anche alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche venatorie.

Art. 2 Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze, espressivamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° Gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2015.

Il contratto va disdetta da una delle due parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunque comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

RELAZIONI SINDACALI

In attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa sugli assetti contrattuali del 22 Settembre 2009, le parti al fine di riordinare e razionalizzare gli Enti e gli Organismi Bilaterali esistenti concordano di articolare delle relazioni sindacali capaci di rendere trasparenti, agibili ed esigibili tutte le varie sedi di confronto che sono previste, sia a livello aziendale che a livello Provinciale.

Le parti convengono quindi rafforzare le azioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse SIA PER LE IMPRESE CHE PER I LAVORATORI; INOLTRE LE PARTI CONCORDANO DI AVVIARE INIZIATIVE COMUNI E MIRATE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA E/O DELLA PROVINCIA PER SOLLECITARE AZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI

Art. 3 Comitati Bilaterali

Le Organizzazioni firmatarie del contratto stabiliscono di incontrarsi entro tre mesi dalla firma del contratto stesso per costituire Enti bilaterali necessari per la stipula di eventuali convenzioni con gli enti locali e la Regione Calabria in materia di avviamento al lavoro e di nuovi servizi rivolti agli



operai extracomunitari, nonché per l'avvia di corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO

Art. 5 ASSUNZIONE E FASE LAVORATIVA

L'assunzione di manodopera agricola è regolata dalle vigente disposizione di legge.

L'assunzione degli operai a tempo indeterminato o determinato deve essere effettuata in base alle disposizione di cui alla L. 56/87, dell'art. 11 della Legge 83/70e della Legge n. 608/96 e successive integrazioni e modificazioni, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per le principali colture agrarie della provincia di Catanzaro e cioè: cerealicoltura, viticoltura, agrumicoltura e frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, acquacoltura, serricoltura, cura del verde e dell'ambiente, agriturismo vengono individuate rispettivamente le seguenti fasi lavorative:

- CEREALICOLTURA

aratura; irrigazione; concimazione e semina , concimazione di copertura, diserbo, mietitrebbiatura.

- VITICOLTURA

potatura secca e verde; legatura verde e secca; aratura terreno; trattamenti fitosanitari, raccolta uva, selezione, incassettamento, trasformazione del prodotto

- AGRUMICOLTURA e FRUTTICOLTURA

concimazione di base; potatura secca e ricaccio legno; trattamenti fitosanitari; irrigazione primaverili; irrigazioni estive; potatura verde; diradamento dei frutti; raccolta selezione; incassettamento.

- OLIVICOLTURA

potatura secca e ricaccio di legno, aratura; concimazione; potatura verde; trattamenti fitosanitari; rullatura terreni; raccolta e trasformazione olive;

- ORTICOLTURA

preparazione del terreno, aratura : semina o trapianto; erpicatura; raccolta e trasformazione del prodotto; trattamento fitosanitari e irrigazione.

- ACQUACOLTURA

Preparazione e pulizia degli impianti di allevamento, introduzione avannotti, trattamenti sanitari, fase di alimentazione, pesca e confezionamento del pesce.



- SERRICOLTURA;

preparazione del terreno o dei bancali di semina e trapianto, semina o trapianto, invasamento, confezionamento delle piante, trattamento fitosanitarie irrigazione/ fertilizzazione.

- CURA DEL VERDE

Preparazione del terreno, concimazione, semina o trapianto delle piante ornamentali, estirpazione e/o potatura delle piante, trattamenti fitosanitari, manutenzione cura del verde.

- AGRITURISMO.

Pulizie delle stanze e dei locali di ristorazione, predisposizione dei menù, preparazione dei pasti; servizio in sala predisposizione delle attività di intrattenimento.

Limitatamente alle fasi lavorative sopra determinate l'assunzione dell' operaio a Tempo Determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata di ogni singola "fase lavorativa", fermo restando l'applicazione dell'art. 15 del presente Contratto. Le assenze dal lavoro, da qualunque causa dipendenti, non danno diritto alla retribuzione.

La garanzia di occupazione dell'operaio assunto per "fase lavorativa" potrà essere sospesa qualora ~~il normale svolgimento delle operazioni colturali anzidette, a causa di avversità atmosferiche, o altro~~ evento che non concernente la prosecuzione della stessa fase lavorativa. L'anzidetta garanzia di occupazione viene, altresì meno per le aziende diretto coltivatrici, nel caso di rientro di unità o di scambi di manodopera previsti dall'art. 2139 del Codice Civile.

Art. 10 Classificazione del Personale

Le parti s'impegnano ad integrare le figure professionali mancanti.

OPERAI AGRICOLI

Gli operai agricoli sono inquadrati in tre aree professionali comprendenti ciascuna diversi profili professionali.

Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

AREA 1^

Profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione

Gli operai agricoli ricadenti nell'area 1^ si classificano nei seguenti livelli.

Livello A Specializzato Super (par. 178) vengono inquadrati i responsabili degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti agricoli e zootecnici, conduttori di automezzi pesanti e autoarticolati, cuoco, portatore di piante di alto fusto, l'addetto all'impostazione degli impianti delle colture arboree, giardiniere, aiutante di laboratorio, conduttore di caldaie a vapore, meccanico, selezionatore di prodotti agricoli, selezionatore di prodotti agricoli elettricisti:



Livello B Specializzato (par. 170) vengono inquadrati il potatore, l'innestatore, il palafreniere, l'addetto agli stalloni da monta, il capouomo o fattore, il trattorista, il custode, il selezionatore di piante innestate, preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, conduttori patentati di automezzi - trattori, conduttori di caldaia con patente diverse dal 1° e 2° grado, spedizionieri, costruttori di serre, addetto attività tempo libero, intrattenimento ed escursioni (animatori e guide turistiche), operatore subacqueo, addetto alle vendite e alla rappresentanza:

AREA 2"

Profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica per titolo, ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.

Gli operai agricoli ricadenti nell'area 2" si classificano nei seguenti livelli:

Livello C Qualificato Super (par. 165) vengono inquadrati il motorista, addetti impianti termici, aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze, conduttore di macchine semoventi, conduttore macchine selezionatrici di frutta e ortaggi in genere, l'addetto al ristoro agriturismo, casaro, lo stalliere di maneggio, addetto alle messa a dimora di grosse piante con zolla, addetto alle riparazioni idrauliche, addetto ai lavori di piccola muratura, **operatore marittimo**, l'addetto alla guardiania del centro aziendale;

Livello D Qualificato (par. 152) vengono inquadrati tutti gli aiuti degli operai del livello B, preparatori di acqua da irrorazione, irroratori, imballatori, conduttori di piccoli trattori e di piccoli mezzi meccanici semoventi, estirpatori di piante adulte con zolla, l'addetto al taglio boschivo, l'addetto alla mensa aziendale, aiuto cuoco, gli addetti ai trattamenti antiparassitari e diserbo chimico, addetti alla conduzione e sistemazione di impianti irrigui a goccia e a pioggia, addetti alla cura e manutenzione del verde, giardiniere di aziende agrituristiche, addetti alla mungitura meccanica, tosatura, addetto alla vendita, aiuto amministrativo

AREA 3"

Profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Gli operai agricoli ricadenti nell'area 3" si classificano nei seguenti livelli:

Livello E Comune (par. 132) vengono inquadrati gli operai generici che eseguono lavori semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, quali ad esempio: addetti alla pulitura del terreno, rampatura, spollonatura podalica, pulizia ambienti agricoli e agrituristiche, addetti alla pulitura del sottobosco, addetti al carico e allo scarico nel magazzino dei prodotti agricoli, addetti ambienti zootecnici, addetti agli animali da pascolo, addetti alla legatura vigna, spampinatura e sfemminellatura, al diserbo manuale, alla preparazione del letto di semina manovale generico, addetto alla pulizia delle vasche di acquacoltura, **ADDETTO ALLA SALA, ADDETTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE, ADDETTO ALLA CANTINA, ADDETTO ALL'OPIFICIO**, Addetto al punto vendita, addetto alla consegna dei prodotti agricoli;

Livello G Raccolta (par. 122) ADDETTI ALLA RACCOLTA DI AGRUMI, PESCHE, OLIVE, FRAGOLE, CASTAGNE, CIPOLLE, PRODOTTI ORTICOLI, FRUTTA IN GUSCIO

SI CONCORDA DI ELEVARE IL PARAMETRO DEL LIVELLO G DAL 120 AL 122

OPERAI FLOROVIVAISTI

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in tre aree professionali, comprendenti ciascuna, diversi profili professionali.

Conseguentemente la classifica degli operatori florovivaisti è così definita:

AREA 1[^]

Profilo Professionale

appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Gli operai florovivaisti ricadenti nell'area 1[^] si classificano nei seguenti livelli:

- **Livello "A" – Specializzati Super (parametro 178)** vengono inquadrati ibridatori, conduttori di automezzi pesanti e autoarticolati, giardiniere, potatore artistico di piante, potatore di piante di alto fusto, il meccanico, aiutante di laboratorio, conduttore di caldaie a vapore, elettricisti;
- **Livello "B" Specializzato (parametro 170)** vengono inquadrati il potatore, l'innestatore, il vivaista, il trattorista, il selezionatore di piante innestate, preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, conduttori con patente per automezzi - trattori, conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado, spedizionieri, costruttori di serre;


AREA 2[^]

Profilo Professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica..

Gli operai florovivaisti ricadenti nell'area 2° si classificano nei seguenti livelli:

- **Livello "C" – Qualificato Super (parametro 165)**
Vengono inquadrati tutti gli addetti agli impianti termici, addetti agli impianti delle serre, aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione della marze, conduttore di macchine semoventi, addetto alla messa a dimora di grosse piante con zolla;



• **Livello "D" – Qualificati (par. 152)** vengono inquadrati tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "B" preparatori di acqua da irrorazione, irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari, conduttori di piccolo trattori e di mezzi meccanici semoventi, estirpatori trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla, l'addetto alla coltivazione in serra e vivai, addetti alla conduzione e sistemazione di impianti irrigui a goccia e a pioggia, l'invasatore di piantine, imballatore di piantine;

AREA 3^

Profilo Professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Gli operai florovivaisti ricadenti nell'area 3" si classificano nei seguenti livelli:

- **Livello "E" Comune (par. 132)** vengono inquadrati gli operai generici che eseguono lavori semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, quali ad esempio: pulitura del terreno, rampatura, spollonatura podalica, pulizia ambienti agricoli e serre, addetti alla pulitura del sottobosco, addetti al carico e allo scarico, addetto al diserbo manuale, alla preparazione del letto di semina, addetti alla predisposizione della pacciamatura.

Art. 13 BIS

Permessi Straordinari

Oltre ai permessi previsti dagli art. 37,38,39, del CCNL, sono concessi permessi straordinari di 6 ore, ai lavoratori che con documentazione clinica rilasciata da strutture pubbliche o private convenzionate con il S.S.N., dimostrino che loro stessi, la moglie o il convivente, se inserito nello stato di famiglia, i figli, i genitori conviventi e i parenti di terzo grado, sono affetti da malattie per le quali sono prescritte cure ambulatoriali terapie e/o terapie comunque periodiche e necessarie; esami di laboratorio e/o indagini strumentali.

Nel caso trattasi di emodializzati sono concesse ulteriori 4 ore settimanali, cumulabili con permessi previsti da altre leggi.

I lavoratori a Tempo Indeterminato possono utilizzare per ogni anno 8 ore, per visite mediche anche non legate alla mansione lavorativa, che l'azienda retribuirà, 4 ore per i lavoratori a Tempo Determinato che abbiano effettuato almeno 101 giornate contributive.


Riconoscere la giornata retribuita ai lavoratori donatori di sangue o midollo osseo, comprovate con certificazione.

I lavoratori hanno diritto ad 1 giorno di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio.

Nel caso in cui il datore di lavoro effettua il pagamento mensile con accredito in c/c, assegno circolare o di c/c, è tenuto a concedere al lavoratore un permesso retribuito pari a tre ore per rendere esigibile il pagamento effettuato.

Art. 14 Lavoro straordinario festivo e notturno

Sono considerati festivi tutte le domeniche e i giorni riportati all'art. 42 del CCNL.

Handwritten signatures and initials, including 'FB' and 'E.H.', at the bottom of the page.

Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre le 39 ore settimanali , fermo restante il limite massimo di 12 ore di straordinario nella settimana.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 45%
- lavoro festivo notturno 60%

Il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 16 RETRIBUZIONI

Le parti firmatarie del presente CIPL ritengono difficilmente applicabile a livello provinciale il " Salario per Obiettivi" pertanto convengono di concedere a tutti i lavoratori un incremento di salario pari al 5,5% per tutte le categorie dei lavoratori. L'aumento decorre dal 1° Novembre 2012 con un 2%, un ulteriore 2% di aumento verrà concesso a partire dal 01 luglio 2013 ed infine l'aumento del 1,5% sarà concesso dal 01 gennaio 2014. A decorrere dal 1° Novembre 2012, i salari al lordo delle trattenute di legge per gli operai agricoli E Florovivaisti della Provincia di Catanzaro sono i seguenti:


- a) TABELLA OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
- b) TABELLA OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
- c) TABELLA OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO
- d) TABELLA OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO

Per gli operai assunti negli Enti di ricerca sperimentazione e divulgazione l'aumento salariale decorre dal 01 gennaio 2012.

- e) TABELLA A TEMPO INDETERMINATO ENTI DI RIC. E SPERIM.
- f) TABELLA A TEMPO DETERMINATO ENTI DI RIC. E SPERIM.

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

- 1) salario contrattuale definito di cui all'art. 14 del presente contratto;
- 2) terzo elemento per gli operai a tempo determinato;
- 3) salario integrativo provinciale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the initials 'FB' in the center, and another signature on the right.

Le retribuzioni degli operai a tempo determinato, sono comprensive del 3° elemento che è pari al 30,44% così ripartito:

- festività nazionali e infrasettimanali	5.45%
- Ferie	8.33%
- 13^ mensilità	8.33%
- 14^ mensilità	8.33%

Art. 18 Valori sostitutivi – Abitazione ed annessi

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato i quali fruiscono dell'alloggio in azienda e degli annessi, viene stabilita ai soli fini del calcolo della 13^ e della 14^ mensilità e del trattamento di fine rapporto, un'indennità sostitutiva annua frazionabile di € 80 (ottanta) per abitazione; € 15,00 (quindici) per il pollaio; € 15 (quindici) per il porcile; € 15 (quindici) per l'orto.

Art. 20 Interruzione e recuperi

In caso di impedimento di raggiungimento del posto di lavoro dei lavoratori assunti a Tempo Indeterminato (non imputabile al lavoratore) la giornata non viene considerata assenza ingiustificata e il datore di lavoro potrà procedere al recupero delle ore non lavorate.

Art. 21 Bis Buono Pasto

Viene stabilita una indennità, avente la natura di rimborso spese forfettario nella misura giornaliera di €. 8,00 da corrispondere ai lavoratori che operano negli Enti e Istituti di Ricerca, Sperimentazione e divulgazione per l'effettiva presenza in azienda o sul posto di lavoro, indipendente dall'orario effettuato.

Art. 22 Bis Infortunio sul lavoro e Malattia

Ai lavoratori a Tempo Indeterminato in caso di malattia non inferiore a 30 giorni, l'azienda dovrà provvedere al pagamento dei primi tre giorni di assenza da erogare nella mensilità di competenza.

Art. 23 E.B.A.T. Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

A seguito dalle disposizioni a livello Nazionale con l'obiettivo di concretizzare il riordino e la valorizzazione della Bilateralità anche su base territoriale, le parti firmatarie del presente contratto concordano di istituire l'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE (EBAT), che andrà ad assorbire il FIMI, previa modifica statutaria e apposito Regolamento da concretizzarsi dopo la firma del CPL.

L'EBAT è costituito dalle parti firmatarie del Contratto al fine di corrispondere le prestazioni previste nel caso di malattia o di infortunio mediante una quota aggiuntiva di retribuzione, ad integrazione del trattamento corrisposto dagli Istituti previdenziali, e compete agli operai per il numero di giornate, nell'importo e con la modalità previste dal regolamento dell'Ente Bilaterale di



cui al successivo comma e comunque in quantità non superiore alla differenza tra l'80% della retribuzione globale giornaliera e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli Istituti previdenziali.

L'erogazione dei trattamenti integrativi e di tutte le altre prestazioni previste dalla bilateralità è assolta tramite l'EBAT a norma dell' art. 08 del CCNL su iniziative delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. **Per ottenere tali prestazione a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare all'EBAT un importo pari al 2,5% (1,25 % a carico dei datori di lavoro e 1,25 % a carico dei lavoratori) sul salario corrisposto o di miglior favore, per ogni giornata prestata dalle suddette categorie di operai.**

Tale quota, così come previsto dalla statuto e Regolamento dell'ENTE, è a sua volta ripartita nella misura dell' 52% destinata per fini assistenziali e per il 48% destinata quale contributo di assistenza contrattuale provinciale per lo svolgimento di altre attività.

Il contributo di assistenza contrattuale provinciale è a sua volta ripartito in base agli accordi esistenti tra le parti.

Se il datore di lavoro non provvede al versamento dei trattamenti integrativi di cui sopra che sono da ritenersi quale obbligo contrattuale, che consente tra l'altro di godere dei benefici fiscali e previdenziali, a decorrere dal 01 gennaio 2013, fermo restando che il datore di lavoro deve comunque corrispondere all'EBAT la quota salariale trattenuta al lavoratore, deve inoltre corrispondere direttamente al lavoratore la prestazione equivalente e una somma aggiuntiva fissa di €. 5,00 giornaliera per tutto il periodo di malattia o infortunio. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere tale integrazione, anche se il rapporto di lavoro è cessato.

Art. 25 Conservazione del posto di lavoro

Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.

Gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato, che a causa di malattia o infortunio non hanno potuto completare la fase lavorativa, hanno diritto a recuperare le giornate.

Art. 25 BIS TUTELA DELLA SALUTE E DEL LAVORATORE

Per il lavoro in agricoltura si applicano le norme previste dal nuovo D. L.vo 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle previste dall'art. 64 del CCNL in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica così come stabilito dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall'azienda, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, the initials 'FB' in the center, and another signature on the right with the initials 'AN' below it.